

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/60 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2019

**che modifica la decisione 2009/866/CE, la decisione 2010/419/UE, la decisione di esecuzione 2012/651/UE e la decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 per quanto riguarda il rappresentante del titolare dell'autorizzazione**

[notificata con il numero C(2019) 15]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere del 15 febbraio e del 28 marzo 2017, Syngenta Crop Protection AG ha chiesto alla Commissione, in seguito a una riorganizzazione del gruppo Syngenta, di trasferire tutte le autorizzazioni e le domande pendenti relative a prodotti geneticamente modificati dal suo attuale rappresentante Syngenta France SAS al rappresentante Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio.
- (2) La Commissione ha comunicato a Syngenta Crop Protection AG che, al fine di procedere a tali trasferimenti, sarebbe stato necessario confermare tale richiesta per mezzo di lettere di Syngenta France SAS e Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio, nelle quali entrambe si dichiarassero d'accordo con tali trasferimenti. La Commissione ha ricevuto le suddette lettere il 1° marzo 2018.
- (3) L'attuazione dei trasferimenti richiesti comporta la modifica di decisioni che autorizzano l'immissione in commercio di prodotti geneticamente modificati per i quali Syngenta Crop Protection AG è il titolare dell'autorizzazione. Occorre in particolare modificare le seguenti decisioni: decisione 2009/866/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, decisione 2010/419/UE della Commissione <sup>(3)</sup>, decisione di esecuzione 2012/651/UE della Commissione <sup>(4)</sup> e decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (4) Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione.
- (5) Per quanto concerne le domande pendenti per le quali Syngenta Crop Protection AG è la richiedente, la modifica richiesta deve essere formalizzata al momento dell'adozione delle autorizzazioni corrispondenti.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2009/866/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 314 dell'1.12.2009, pag. 102).

<sup>(3)</sup> Decisione 2010/419/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che rinnova l'autorizzazione a continuare l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE (GUL 197 del 29.7.2010, pag. 11).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2012/651/UE della Commissione, del 18 ottobre 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della MIR162 (SYN-IR162-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 290 del 20.10.2012, pag. 14).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione, del 16 settembre 2016, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, e da varietà di granturco geneticamente modificato che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e 2011/894/UE (GUL 254 del 20.9.2016, pag. 22).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifica della decisione 2009/866/CE**

La decisione 2009/866/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 6, «Syngenta Seeds SAS, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;
- 2) all'articolo 8, «Syngenta Seeds SAS (12, chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA)» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»;
- 3) alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».

*Articolo 2*

**Modifica della decisione 2010/419/UE**

La decisione 2010/419/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 6, «Syngenta Seeds S.A.S., Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;
- 2) all'articolo 9, «Syngenta Seeds S.A.S., Chemin de l'Hobit 12, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»;
- 3) alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds S.A.S.» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».

*Articolo 3*

**Modifica della decisione di esecuzione 2012/651/UE**

La decisione di esecuzione 2012/651/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 6, «Syngenta Seeds S.A.S., Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;
- 2) all'articolo 8, «Syngenta Seeds S.A.S., 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»;
- 3) alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds S.A.S.» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».

*Articolo 4*

**Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/1685**

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 è così modificata:

- 1) all'articolo 7, «Syngenta France SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;
- 2) all'articolo 10, «Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»;
- 3) alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta France SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».

*Articolo 5***Destinatario**

Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2019

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---